



La riforma, le scelte LA GIUSTIZIA E LE TRE DOMANDE

di **Sabino Cassese**

«**A**pprovate il testo della legge costituzionale "norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore a

due terzi dei membri, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». Questo è il quesito referendario a cui saremo chiamati a dare una risposta nella primavera prossima.

Non dobbiamo dare un voto a questo o a quel governo, e neppure alla magistratura. Quindi, non ha ragion d'essere il clamore di alcuni magistrati militanti e di una parte del corpo politico: la divisione tra sostenitori e oppositori finisce per caricare il referendum di significati ulteriori, che non vi sono.

Dobbiamo, per decidere, provare a rispondere a tre domande.

La prima: se sia legittimo e opportuno separare le carriere di chi accusa e di chi giudica nei processi.

I critici dicono che già oggi è così, e che, separando le carriere, si corre il rischio che gli organi dell'accusa siano assoggettati al potere esecutivo o che diventino veri e propri super poliziotti-inquisitori.

I sostenitori del sì affermano che non può essere interamente terzo e imparziale un giudice che appartiene allo stesso corpo dell'accusatore, per cui selezione e carriera dell'uno e dell'altro vanno gestite da organi diversi.

continua a pagina 28

GIUSTIZIA, LE TRE DOMANDE PER AFFRONTARE IL VOTO SULLA RIFORMA

COSA DECIDIAMO CON IL REFERENDUM

di **Sabino Cassese**

SEGUE DALLA PRIMA

E che la separazione delle funzioni (quella inquirente e quella giudicante), già decisa quarant'anni fa con la riforma del codice di procedura penale e consacrata dall'articolo 111 della Costituzione come modificato nel 1999, va completata, assicurando che le due categorie facciano capo a due diversi Consigli Superiori, non diversi dall'attuale Consiglio Superiore della Magistratura, per cui l'indipendenza è anche maggiore di quella prevista dalla vigente Costituzione, che rimette alla legge ordinaria di assicurare le garanzie per i pubblici ministeri.

La seconda domanda: è legittimo e opportuno che i magistrati che comporrebbero (in netta maggioranza) i due Consigli Superiori siano sorteggiati, invece che essere eletti?

I critici dicono che nessuno sceglierebbe per sorteggio il suo medico o l'amministratore del condominio e che la scelta casuale non rispecchierebbe il pluralismo culturale dei corpi rappresentati.

I sostenitori del sì replicano che in questo modo si dimostra di avere ben poca fiducia negli attuali magistrati: possono dare anche il carcere a vita, ma non sarebbero in grado di valutare, assegnare alle sedi, promuovere i propri colleghi. Aggiungono che, essendo il Consiglio Superiore organo di garanzia di autonomia e indipendenza e non di auto-

governo o rappresentanza, il sorteggio è strumento più idoneo dell'elezione per la scelta dei suoi membri, anche perché il sorteggio è stato sempre

ritenuto lo strumento più democratico, dall'antica Grecia alla Repubblica di Venezia, tanto che, nella maggior parte dei Paesi democratici, si sorteggiano i membri delle giurie popolari. Infine, soltanto il sorteggio può rompere la politicizzazione endogena di pubblici ministeri e giudici e la lottizzazione degli incarichi. Un problema, questo, con cui si stanno misurando anche altri ordinamenti, come evidenzia il parere della Commissione di Venezia sulla proposta di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura spagnolo.

La terza domanda: è legittimo e opportuno creare una Corte disciplinare con una composizione simile a quella del Corte costituzionale, con tre membri nominati dal presidente della Repubblica, tre dal Parlamento e nove dai magistrati, quindi con una larga prevalenza dei magistrati?

I critici sostengono che non c'è bisogno di costituire una Corte e la materia della disciplina può essere trattata e decisa dallo stesso organo che provvede alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle valutazioni, ai conferimenti di funzioni, come è stato finora.

I sostenitori del sì ritengono che le giurisdizioni domestiche non presentano caratteristiche di terzietà e che un organo amministrativo non può avere anche compiti giurisdizionali e garantire un imparziale controllo della disciplina.

Ci avviaamo al quinto referendum costituzionale della storia repubblicana (gli altri sono stati nel 2001, nel 2006, nel 2016 e nel 2020 e si sono conclusi con due no e due sì) nella più grande confusione. Tradisce la Costituzione chi ritiene che con un sì o un no a questo referendum siamo chiamati



a dare un voto di fiducia alla maggioranza o all'opposizione attuali. La Costituzione ha separato la democrazia rappresentativa, quella che si svolge mediante l'elezione, dalla democrazia diretta o deliberativa, quella che si svolge lasciando la parola direttamente al popolo, mediante i referendum sulle leggi. Utilizzare il referendum per dare o togliere una legittimazione a chi sta all'opposizione o a chi sta al governo priva i cittadini della possibilità di esprimersi su un singolo atto legislativo. Finisce, quindi, per depauperare la democrazia italiana.

Infine, questo referendum non deve stabilire la linea di demarcazione tra politica e giustizia, deve solo assicurare agli italiani una giustizia più giusta, perché terza e imparziale. Ed è quindi consigliabile che le fazioni che si stanno organizzando, a comin-

ciare da quella dei magistrati militanti, si guardino, proprio per rispetto dei loro colleghi e dell'intero ordine giudiziario, dal farlo percepire come un appello al popolo a difesa della giustizia. Pensino a quale sarebbero le conseguenze di una interpretazione di questo tipo, in caso di una prevalenza del sì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

